



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
CIVITAVECCHIA**

ORDINANZA

Il Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di CIVITAVECCHIA:

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM. n. 0039928 del 21.12.2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto e della rada di CIVITAVECCHIA, sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore di forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatorie barcaioli del Porto e della rada di CIVITAVECCHIA;
- visto il Decreto n. 32/2018 del 16.10.2018, con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto e della rada di CIVITAVECCHIA;
- vista l'Ordinanza n. 177/2018 del 16.10.2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato reso esecutivo il Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi nel Porto e nella Rada di CIVITAVECCHIA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e

specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto e della Rada di CIVITAVECCHIA di cui alla Ordinanza n. 01/2019 del 08/01/2019 devono essere aggiornate;
- vista l'Ordinanza n. 9/2012 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 02/02/2012, intesa a regolamentare l'operatività del terminale marittimo di Torvaldaliga Nord;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 1° gennaio 2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto e della rada di CIVITAVECCHIA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto e della Rada di CIVITAVECCHIA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	30,00
501	1.500	67,00
1.501	3.000	122,00
3.001	5.000	197,50
5.001	7.000	282,50
7.001	10.000	309,00
10.001	15.000	344,00
15.001	20.000	378,00
20.001	25.000	411,50

25.001	30.000	446,50
30.001	35.000	480,00
35.001	40.000	514,50
40.001	50.000	583,00
50.001	55.000	604,00
55.001	60.000	641,00
60.001	65.000	662,50
65.001	70.000	725,50
70.001	75.000	743,50
75.001	80.000	780,50
80.001	85.000	824,50
85.001	90.000	861,00
90.001	95.000	897,50
95.001	100.000	933,50
100.001	105.000	969,50
105.001	110.000	1.014,00
110.001	115.000	1.044,00
115.001	120.000	1.077,00
120.001	125.000	1.116,00
125.001	130.000	1.153,00
130.001	135.000	1.189,50
135.001	140.000	1.232,50
140.001	145.000	1.263,00
145.001	150.000	1.306,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 229,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Civitavecchia alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	17,50
501	1.500	44,50
1.501	3.000	83,50
3.001	5.000	137,50
5.001	7.000	146,00
7.001	10.000	178,50
10.001	15.000	204,50
15.001	20.000	243,50
20.001	25.000	256,00

25.001	30.000	286,00
30.001	35.000	310,50
35.001	40.000	335,50
40.001	50.000	360,00
50.001	55.000	387,50
55.001	60.000	404,00
60.001	65.000	431,50
65.001	70.000	459,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 54,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

TERMINALE MARITTIMO DI TORRE VALDALIGA NORD

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa base di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	10.000	1.117,00
10.001	20.000	1.314,50
20.001	30.000	1.489,50
30.001	40.000	1.861,00
40.001	50.000	2.280,50
50.001	60.000	2.606,50
60.001	70.000	2.885,50
70.001	80.000	3.164,50
80.001	90.000	3.443,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 279,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

TORRE PETROLIFERA MONO ORMEGGIO – ZONA OPERATIVA

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa base di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	30.000	1.204,00
30.001	40.000	1.504,50
40.001	50.000	1.843,50
50.001	60.000	2.107,50
60.001	70.000	2.333,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 225,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Unità e Navi da Diporto - PANFILI:

	ormeggio o disormeggioTariffa base di servizio
	€
Fino a 35 mt	91,00
Da 36 a 40 metri	131,00
Da 41 a 60 metri	160,50
Da 61 a 80 metri	183,50
Da 81 a 100 mt	211,50
Oltre i 100 mt	229,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFFE PER IL BATTELLAGGIO

IN PORTO, ALLA PIATTAFORMA PETROLIFERA, PONTILE ENEL ED IN RADA

La prestazione dovuta per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa/Gruppo fino a sottobordo della nave, è individuata come di seguito specificata:

Servizio passeggeri

Zona	<i>Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave</i>	Tariffa massima di servizio €
prima	trasporto nell'ambito del bacino portuale	84,50
seconda	trasporto al Pontile Enel, Piattaforma Petroliera	200,50
terza	trasporto in rada entro le 4 miglia	211,50
per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra.		

per ogni miglio o frazione, qualora le navi stazionano ad una distanza superiore a 4 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici le tariffe si intendono maggiorate del 30%

Servizio trasporto materiali e provviste. La tariffa da applicare per il trasporto di materiali e provviste, come indicato nel Regolamento, qualunque sia il numero dei colli non eccedenti complessivamente la tonnellata è quella di seguito indicata:

Zona	<i>Tipo di servizio con un'attesa massimafino a 20 minuti sottobordo la nave</i>	Tariffa massima di servizio €
prima	trasporto nel bacino portuale	84,50
	<i>detta tariffa va intergrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	fino ad 1 tonnellata di materiali e provviste	82,00
	per ogni tonnellata o frazione eccedente la prima	68,50
seconda	trasporto al pontile Enel, Piattaforma petrolifera	200,50
	<i>detta tariffa va intergrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	fino ad 1 tonnellata di materiali e provviste	82,00
	per ogni tonnellata o frazione eccedente la prima	68,50
terza	trasporto in rada entro le 4 miglia	211,50
	<i>detta tariffa va intergrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	fino ad 1 tonnellata di materiali e provviste	82,00
	per ogni tonnellata o frazione eccedente la prima	68,50
per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% della tariffa base.		
Per ogni miglio o frazione, qualora le navi stazionano ad una distanza superiore a 4 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici le tariffe di cui alla rada si intendono maggiorate del 30%		

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

MANEGGIO MATERIALI E PROVVISTE DI BORDO. Per il maneggio materiali e provviste di bordo, da effettuarsi da parte della Società Cooperativa/Gruppo si applica la seguente tariffa:

AUTOGRU	€
Fino a 200kg	114,50
Da 201kg a 500kg	171,50
per ogni quintale eccedente i 500 kg	28,00
CARRELLO ELEVATORE	€
Collo singolo e/o Pallets entro i 100kg	80,50
per ogni quintale o frazione eccedente ai 100kg	4,50

MANEGGIO MATERIALI E PROVVISI	€
Fino ad una tonnellata	45,50
Per ogni quintale o frazione eccedente la tonnellata	4,50

Per il maneggio di provviste e materiale di bordo si intende il lavoro svolto dalla Società Cooperativa/Gruppo per l'imbarco e lo sbarco, in banchina e sottobordo o viceversa, di prodotti in pallets, colli o alla rinfusa.

Si intende movimentazione meccanica anche integrativa al maneggio, ove per la natura del pallets, collo o prodotti alla rinfusa (volume e peso), è impiegato un mezzo meccanico (gru, carello elevatore, ecc.).

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- distesa di cavi prua e/o poppa dalla nave ad un'altra banchina contestuale all'ormeggio per un approdo entro le 18 ore. In caso di avviso di condizioni meteorologiche avverse o su disposizione dell'Autorità Marittima non si applica quanto previsto;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore;
- chiamata, del Comando nave o su disposizione dell'Autorità marittima, per l'utilizzo delle "bitte antitempesta";
- chiamata, dal Comando nave delle unità ormeggiate al terminale marittimo di Torrevadalliga nord o su disposizione dell'Autorità marittima, della squadra al fine di garantire l'effettiva e continua presenza sottobordo per assicurare l'immediato disormeggio in caso di necessità;
- distesa boe sui corpi morti effettuata negli specchi acquei costituenti il bacino storico del porto di Civitavecchia (Darsena Traianea).

La prestazione di messa in opera o levata ed ormeggio di ogni singolo parabordo "Yokohama", su richiesta del comando nave o su disposizione dell'Autorità Marittima, è compensata, salvo il caso riguardi le unità impegnate nel traffico riconducibile alle autostrade del mare, il cui onere, in coerenza con la politica di riequilibrio modale del sistema trasportistico è a carico dell'Autorità di Sistema portuale, con una tariffa pari a € 286,00.

Le prestazioni di ormeggio e/o disormeggio per affiancamento tra navi sono compensate con una tariffa di € 300,00

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Civitavecchia;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori/barcaioli si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli

ormeggiatori/barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Le richieste del servizio di battellaggio dovranno avvenire almeno un'ora prima della prestazione, in orario normale di lavoro (06:01 – 20:00) e di almeno due ore prima in orario notturno (20:01 – 06:00).

Le richieste di servizio annullate o sospese danno diritto ad un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 ed alle maggiorazioni previste all'articolo 5.

Art. 7

Qualora gli Ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione.

Su richiesta del Comando nave o dell'Autorità marittima, il servizio di assistenza reso sottobordo per il presidio alle "Bitte Antitempesta" o per assicurare l'immediato disormeggio alle unità ormeggiate al terminale marittimo di Torrevadalliga nord, è compensato, oltre a quanto previsto rispettivamente all'art. 4 comma 1) ai punti 4 e 5, con un importo di € 26,00 per ciascun ormeggiatore per ogni ora o frazione.

Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

L'Ordinanza n. 01/2019 dell'8 gennaio 2019 è abrogata.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

**IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

